



## **STATUTO**

**Di**

**ACS Abruzzo Circuito Spettacolo - impresa sociale**

Registrato a Teramo il 03/02/2021 al n. 478 serie 1T

Depositato presso il Registro delle Imprese del Gran Sasso d'Italia il 05/02/2021 Prot. n. 5059/2021  
iscritto il 05/02/2021

## **ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

1. È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "ACS ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO - Impresa Sociale", in breve anche "ACS - Impresa sociale" e di seguito indicata con "Associazione".
2. L'Associazione assume la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e l'indicazione "impresa sociale" deve essere utilizzata negli atti e nella corrispondenza della stessa.
3. L'Associazione ha la sede legale ed operativa in Teramo. La modifica della sede legale nello stesso Comune è approvata con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il Consiglio direttivo può, altresì, istituire con propria delibera altre sedi operative.

## **ART. 2 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

1. L'Associazione è regolata dal D.Lgs. n. 112/2017 e dal presente Statuto. Per quanto non previsto si applica il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), il Codice Civile e le altre disposizioni di legge in quanto compatibili.

## **ART. 3 - DURATA**

1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento o la deliberazione in merito ad operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione.

## **ART. 4 - OGGETTO SOCIALE**

1. L'Associazione esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale l'Associazione adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività. L'Associazione si propone di svolgere attraverso iniziative culturali un ruolo positivo per il rafforzamento della resilienza della società e dell'economia con azioni finalizzate a sostenere la libertà e il pluralismo.
2. L'Associazione, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 2 , co. 1 del D.Lgs. n. 112/2017 alla lettera:
  - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale.
3. Al fine del perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale di cui ai commi precedenti l'Associazione intende svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- programmare la distribuzione di spettacoli dal vivo in sale teatrali e in altri spazi e strutture idonee, in autonomia gestionale o in convenzione con gli Enti Locali;
- predisporre e realizzare progetti di attività teatrale e multidisciplinare sia in collaborazione con i gestori di sale teatrali sia con altri Enti o Associazioni operanti nello spettacolo dal vivo;
- presentare un repertorio qualificato sotto il profilo artistico e culturale, con particolare riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;
- predisporre e realizzare progetti di diffusione dello spettacolo dal vivo anche per conto di enti pubblici e privati;
- curare la distribuzione di spettacoli e recite adeguate al numero e alla diffusione delle sale teatrali principalmente nel territorio regionale;
- programmare attività di promozione e ricerca, mediante iniziative dirette alla formazione, al dibattito e al confronto culturale, quali convegni, stage, seminari, mostre ed attività editoriali, nonché attraverso tutte le altre iniziative volte ad incentivare lo sviluppo delle attività teatrali e la partecipazione del pubblico; promuovere iniziative in ambiti culturali e sociali diversi dallo spettacolo dal vivo al fine di ampliare e diversificare il pubblico degli spettacoli;
- somministrare alimenti e bevande in occasione di eventi culturali
- promuovere e svolgere eventi per la promozione e la valorizzazione della cultura gastronomica italiana;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni;
- organizzare iniziative a tema con bambini al fine di diffondere lo spirito di aggregazione e stimolare la creatività;
- curare direttamente e indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali utilizzando le reti telematiche;
- svolgere, in funzione della costante qualificazione delle strutture teatrali, attività di aggiornamento e di perfezionamento professionale per amministratori, organizzatori e tecnici operanti nel territorio abruzzese ed eventualmente in una regione confinante;
- promuovere e organizzare workshop, corsi di formazione e residenze artistiche nei settori teatrali favorendone la più ampia diffusione della cultura di tali discipline e stimolando la formazione di figure artistiche e professionali di settore;
- produzione di materiale audiovisivo per le finalità culturali ed artistiche di interesse generale;
- rafforzare la creazione e la circolazione transnazionali delle opere europee, nonché la mobilità dei professionisti creativi e della cultura a sostegno della cooperazione transnazionale;
- incrementare la partecipazione culturale e promuovere l'allargamento e la diversificazione del pubblico in Italia ed Europa;

- promuovere la resilienza e l'inclusione sociali mediante la cultura e il patrimonio culturale;
  - rafforzare l'identità e i valori italiani ed europei mediante la sensibilizzazione culturale, l'educazione artistica e la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione.
4. L'Associazione potrà partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali, compresi quelli dell'Unione Europea, per il finanziamento di iniziative coerenti con l'oggetto sociale. Potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, creditizia e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, avvalendosi anche di tutte le eventuali agevolazioni di legge.
  5. In ogni caso, l'associazione potrà esercitare, nei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, attività diverse da quelle esercitate in via principale.
  6. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperative, ed essere socia di associazioni e fondazioni, ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nei limiti di legge.

## **ART. 5 - COINVOLGIMENTO dei LAVORATORI, DEGLI UTENTI e DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ**

1. L'Associazione promuove, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017, il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della stessa.
2. In particolare, promuove attraverso incontri periodici e altre modalità che saranno previste in uno specifico Regolamento, la partecipazione, la consultazione ed il coinvolgimento diretto dei lavoratori affinché gli stessi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate in merito all'organizzazione del lavoro e delle attività. Degli esiti del coinvolgimento viene fatta menzione nel Bilancio sociale dell'Associazione.
3. L'Associazione promuove e realizza, altresì, attività e progetti per la crescita culturale e professionale dei propri Soci e della comunità in relazione all'oggetto sociale di cui al precedente art. 4.
4. Nell'Associazione è ammessa la prestazione di attività di volontariato, fermo restando che il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa non deve superare quello dei lavoratori. In tal caso, l'Associazione deve predisporre e tenere aggiornato un apposito Registro dei volontari e provvedere ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

## **ART. 6 - REQUISITI E TIPOLOGIE DI SOCI**

1. Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato e variabile.

2. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità sociali che condividano lo spirito e gli ideali.
3. Possono, inoltre, assumere la qualifica di Soci dell'Associazione le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti anche sprovvisti di personalità giuridica che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell'Associazione, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.
4. I Soci dell'Associazione si dividono in:
  - a. Soci Fondatori, che hanno partecipato all'Assemblea costituente;
  - b. Soci Ordinari, che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione.
  - c. Soci Onorari o Benemeriti, coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

## **ART. 7 - PROCEDURA di AMMISSIONE DEI SOCI**

1. Chi intende essere ammesso come Socio dell'Associazione presenta al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta che deve contenere i dati identificativi, l'impegno a versare la quota associativa annuale e la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.
2. Se la richiesta di ammissione come Socio è effettuata dai soggetti di cui all'art. 6 co. 3, la domanda di cui al precedente comma deve contenere la dichiarazione del legale rappresentante attestante la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale dell'ente, copia della deliberazione di adesione all'Associazione dell'Organo competente con l'impegno a versare la quota associativa annuale, copia dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti Interni e l'indicazione della persona designata a rappresentarla.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie all'adesione e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda di adesione di cui ai precedenti commi e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota associativa annuale.
4. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo nel Libro dei Soci dell'Associazione.
5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante Socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione oppure il Collegio dei Garanti se nominato.
6. Nel caso di deliberazione dell'Assemblea o del Collegio dei Garanti difforme da quella del Consiglio Direttivo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea o del Collegio, se istituito.

## ART. 8 – DIRITTI e OBBLIGHI del SOCIO

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea.
2. Ciascun socio ha diritto:
  - a. di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto, direttamente o per delega, e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b. di essere informato sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
  - c. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
  - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
  - e. di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
  - f. di recedere in qualsiasi momento;
  - g. di godere di ogni altro diritto previsto dal presente Statuto o dalla legge.
3. Ciascun Socio ha il dovere:
  - a. di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli Organi sociali;
  - b. di attivarsi per l'Associazione, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento degli scopi associativi;
  - c. di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea;
  - d. di comunicare il cambiamento del proprio domicilio o del proprio indirizzo di posta elettronica;
  - e. di tenere un comportamento idoneo a non ledere l'immagine dell'Associazione;
  - f. di ottemperare ad ogni altro obbligo derivante da presente Statuto, dai regolamenti o dalla legge.

## ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di Associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione e scioglimento nel caso di enti associati.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Ai sensi dell'art. 24 cod. civ. la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
3. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei suoi componenti l'esclusione del Socio per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- ove risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni derivanti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dal rapporto associativo, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
  - ove non adempia nei termini stabiliti dallo Statuto o dal Consiglio al pagamento della quota sociale;
  - ove non osservi il presente Statuto o i Regolamenti sociali;
  - ove tenga una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione all'interno dell'Associazione;
  - ove tenga ogni altra condotta incompatibile con gli scopi associativi.
4. In caso di esclusione o recesso, sono esclusi i diritti di qualsiasi natura sul patrimonio dell'Associazione.
  5. Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate al Socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.
  6. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto all'Associazione a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. In merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo e impugnati dal Socio decide l'Assemblea o il Collego dei Garanti ove nominato, entro 60 giorni.

## **ART. 10 – PATRIMONIO SOCIALE**

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.
2. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:
  - a. dal fondo iniziale versato dai soci fondatori;
  - b. da eventuali conferimenti patrimoniali dei Soci;
  - c. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
  - d. da eventuali utili e avanzi di gestione, salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 112/2017, in quanto applicabili.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a. dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea dei Soci;
  - b. da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea dei Soci che ne determina l'ammontare;
  - c. da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito ed altri enti;
  - d. da donazioni e lasciti;
  - e. da corrispettivi delle attività di interesse generale e dalle altre attività svolte nei limiti previsti per legge;
  - f. da ogni altra entrata prevista dalle disposizioni vigenti.

## **ART. 11 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, per la gestione contabile, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro Giornale e del Libro degli Inventari, in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.
3. Il Consiglio Direttivo provvede, entro 5 mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, alla predisposizione ed all'approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio sociale dell'anno precedente da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei Soci e da depositare entro il 30 giugno di ciascun anno al Registro Imprese.
4. Il Consiglio provvede, inoltre, a pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le Linee Guida adottate con DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **ART. 12 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI e AVANZI di GESTIONE**

1. L'Associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. A tale fine all'Associazione è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore dei fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano, a titolo esemplificativo, distribuzione indiretta degli utili le ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.
3. L'Associazione può, tuttavia, destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

## **ART.13 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
  - a. l'Assemblea dei Soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente dell'Associazione ed il vice-Presidente se nominato;
  - d. il Sindaco o Collegio sindacale;
  - e. il Collegio dei Garanti, ove nominato.

## **ART. 14 – ASSEMBLEA**

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.



3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Essa è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo della riunione e della data e ora, della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso deve essere comunicato ai Soci con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. In mancanza di tali formalità l'Assemblea dei Soci si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto.
4. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - d. che nell'avviso di convocazione siano, ove previsti, indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
5. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente della riunione e si procede alla redazione del verbale con la sottoscrizione da parte del Presidente e successivamente del Segretario da trascriversi sull'apposito libro.

## **ART. 15 - COMPETENZE dell'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale.
2. L'Assemblea Ordinaria è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e ne sia fatta richiesta per iscritto contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno 1/10 dei Soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
3. Compete, altresì, all'Assemblea ordinaria:
  - a. fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17, co. 2, eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero e revocarli;
  - b. nominare il Sindaco o il Collegio dei sindaci e l'organo di revisione, se previsto per legge o nominato, e revocarli;
  - c. approvare i Regolamenti previsti dal presente Statuto;

- d. deliberare sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal Consiglio Direttivo e sui ricorsi relativi all'esclusione del Socio ove non sia stato nominato il Collegio dei Garanti;
  - e. nominare il Collegio dei Garanti, se ritenuto;
  - f. deliberare in merito ad ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento che eventualmente le sia demandato.
4. Compete all'Assemblea straordinaria deliberare:
- a. sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
  - b. sulle modifiche dello Statuto sociale e sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
  - c. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

## **ART. 16 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

1. Ogni Socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto, se in regola con il pagamento della quota associativa. Sono ammesse le deleghe e ogni Socio può riceverne non più di due.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. In ogni caso, essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, in proprio o per delega.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, dei 3/4 dei Soci iscritti nell'apposito libro, e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Soci. In ogni caso delibera a maggioranza dei Soci presenti, in proprio o per delega.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

## **ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 3 (tre) a 7 (sette) membri, dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
2. La nomina dei componenti del Consiglio può essere riservata, con delibera dell'Assemblea ordinaria, anche a soggetti esterni all'Associazione ma la maggioranza dei suoi componenti deve, in ogni caso, essere nominata dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione.
3. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. i componenti del Consiglio Direttivo devono possedere gli specifici requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità. In particolare, è necessario che il consigliere:

- non abbia procedimenti e carichi pendenti o versi in una o più delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 cod.civ.;
  - abbia una relativa esperienza nelle attività di interesse generale poste in essere dall'Associazione;
  - non eserciti altre attività in conflitto di interessi senza specifica autorizzazione assembleare.
4. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti dell'ultima elezione e, in assenza di nominativi, ne chiede la nomina nella prima Assemblea utile e, comunque, entro 90 giorni dal giorno in cui sia venuto a mancare il/i componente/i.
  5. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, lo stesso nel più breve tempo possibile convoca l'Assemblea per la nuova nomina dell'intero Consiglio.
  6. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. In particolare:
    - elegge al proprio interno il Presidente e il vice- Presidente;
    - provvede alla stesura del Bilancio preventivo, del Bilancio consuntivo e del Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    - stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
    - predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali regolamenti interni;
    - accoglie o respinge, in prima istanza, le domande degli aspiranti Soci;
    - delibera, in prima istanza, in merito all'esclusione dei Soci;
    - assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione, e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro Organo sociale.
  7. Il Consiglio è convocato ogni qual volta sia necessario dal Presidente o, qualora egli sia impossibilitato, dal vice- Presidente o dal Consigliere più anziano; è inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dal Sindaco o Collegio sindacale oppure dall'organo di revisione legale se presente.
  8. Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. Le votazioni sono palesi salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei Consiglieri presenti.
  9. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le medesime modalità previste per l'Assemblea.
  10. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario della seduta, firmato dallo stesso e dal Presidente, da trascriversi sull'apposito libro.

## **ART. 18 – II PRESIDENTE ed il VICE-PRESIDENTE**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
2. La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione sono affidate anche in giudizio al Presidente dell'Associazione.
3. Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
4. Egli può, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, delegare parte dei propri poteri o funzioni, al vice- Presidente.
5. Il vice-Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
6. Ove lo ritenga necessario il Presidente nomina, sentito il Consiglio, un Segretario che può essere scelto anche fra i non Soci.

## **ART. 19 – SINDACO o COLLEGIO SINDACALE e REVISIONE LEGALE dei CONTI**

1. È prevista la nomina di uno o più Sindaci aventi i requisiti professionali di cui agli artt. 2397, co. 2 e 2399 del cod. civ. Qualora sia nominato un Collegio, lo stesso nomina al proprio interno un Presidente.
2. Il Sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi privi di personalità giuridica, se applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa sociale e sul suo corretto funzionamento.
3. Ad esso competono, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e di attestazione di conformità della redazione del bilancio sociale alle Linee guida di cui all'art. 9, co. 2 del D.Lgs. n.112/2017. Lo stesso può, inoltre, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.
4. Nel caso in cui l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal co. 1 dell'art. 2435-bis cod.civ., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali oppure dal Sindaco se iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

## **ART. 20 – COLLEGIO DEI GARANTI**

1. Il Collegio dei Garanti, se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio dei Garanti è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
3. Esso, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli Organi dell'Associazione, e fra l'Associazione ed i Soci ed in ogni altro caso previsto dal presente Statuto. Inoltre, si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.

## **ART. 21 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE D'AZIENDA**

1. In caso di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, tali operazioni devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.
2. La cessione d'azienda o di un ramo di azienda relativo allo svolgimento dell'attività di impresa di interesse generale deve essere realizzata secondo quanto previsto all'art. 12, co. 1 del D.Lgs. n. 112/2017.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere posti in essere in conformità alla disposizione dell'apposito decreto adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## **Art. 22 SCIoglimento, LIQUIDAZIONE e DEVOLUZIONE del PATRIMONIO**

1. L'associazione si estingue, per le cause di cui all'art. 27 cod. civ. o per volontà dell'Assemblea.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, o di perdita volontaria della qualifica di Impresa Sociale il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, la quale procede anche alla nomina di uno più liquidatori, ad altri Enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni oppure ai fondi di cui all'art. 16, co. 1 del D.Lgs. n. 112/2017, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla deliberazione assembleare.
3. Nei casi di cui al precedente comma l'organo di amministrazione dell'Associazione procede ai sensi di quanto previsto all'art. 6 del D.M 27 aprile 2018, n. 50.